



**STATUTO DI ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA
COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017**

"LA CITTA' DELLE MILLE ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE (O APS)"

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata **"La Città delle Mille Associazione di Promozione Sociale (o APS)"** di seguito, in breve, "associazione". L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del D.Lgs. 117/2017.
2. La dizione Associazione di Promozione Sociale e l'acronimo APS sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'ordinamento interno dell'associazione è ispirato a criteri di democraticità, di uguaglianza dei diritti e delle pari opportunità di tutte le associate e di tutti gli associati, ne favorisce la partecipazione sociale senza limiti a condizioni economiche e senza discriminazioni di qualsiasi natura.
4. L'associazione ha sede legale nel Comune di Bergamo e la sua durata è illimitata.
5. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal consiglio direttivo.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

Creare e condividere strumenti e spazi che favoriscano la crescita personale e pubblica delle donne, favorendo la diffusione della conoscenza della storia e del pensiero femminile valorizzandone le buone pratiche.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D.Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

- i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

2. In particolare l'associazione si propone di:

- Costituire il fondo librario "La Città delle Mille" attraverso la raccolta di testi di autrici ~~donne~~ donati da chiunque decida di supportarne la costruzione;
- Organizzare incontri con autrici, filosofe, pensatrici, artiste, musiciste, giornaliste, imprenditrici (...) con l'obiettivo di conoscere e condividere esperienze e strumenti;
- Organizzare presentazioni e pubblicazioni di libri, film e supporto alla realizzazione di progetti artistici, culturali e sociali in generale;
- Organizzare eventi culturali, artistici o ricreativi di interesse sociale con l'obiettivo di valorizzare il pensiero, le pratiche e le produzioni femminili es. esposizioni, mostre, concerti.
- Organizzare riunioni, seminari, dibattiti e convegni per la cittadinanza sui temi di interesse della mission associativa;
- Redigere e diffondere studi sui temi di interesse della mission tramite pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- Promuovere collaborazioni in Italia ed all'estero con enti ed associazioni, cooperative e movimenti organizzati con affini finalità;
- Promuovere e gestire attività di formazione non formale presso le proprie sedi e/o presso altri luoghi idonei, rivolte a scuole di ogni ordine e grado e agli adulti, nell'ottica del diritto/dovere di cittadini e cittadine all'apprendere.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte in favore delle proprie associate e dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

4. L'associazione può assumere lavoratrici lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche delle proprie associate e dei propri associati, che non svolgono attività di volontariato, solo quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento dell'attività di cui ai commi precedenti e al perseguimento delle finalità dell'associazione. In ogni caso, il numero delle lavoratrici e dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al cinquanta per cento del numero dei volontari o al cinque per cento del numero delle associate e degli associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con le sostenitrici e i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associate e associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o senza scopo di lucro a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di promozione sociale associate.

3. Il numero delle associate e degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. Le socie e i soci sono suddivise in fondatrici, ordinarie e onorarie:

- le socie fondatrici (e soci fondatori) sono tutte coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e dello statuto;
- le socie ordinarie (e i soci ordinari) sono tutte coloro che, avendo presentato domanda ed impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammesse a farne parte dal consiglio direttivo;
- le socie onorarie (e i soci onorari) sono tutte coloro alle quali il consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'Associazione.

5. L'ammissione alla associazione è deliberata dal consiglio direttivo, comunicata all'interessata o all'interessato e annotata nel libro delle associate e degli associati. In caso di rigetto il consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessata o all'interessato.

6. L'interessata o l'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea o il Collegio dei Garanti (se istituito) in occasione della prima convocazione utile.



7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'Associazione.



Art. 7 - Diritti e doveri delle socie e dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal consiglio direttivo.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associata o di associato e deve essere versata entro il termine stabilito dal consiglio direttivo.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascuna socia o socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascuna associata o associato ha diritto:

- a) di partecipare alle Assemblee, di esprimere il proprio voto in Assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informata/o sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle Assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del consiglio direttivo.

5. Ciascuna associata o associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali per il conseguimento dello scopo;
- c) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal consiglio direttivo.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socia/socio

1. La qualità di socia/socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento o esclusione.

2. L'associata/o può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associata/o le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associata/o, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa.
4. La perdita di qualifica di associata/o è deliberata dal consiglio direttivo.
5. La delibera del consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associata/o deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro trenta (30) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati o al Collegio dei Garanti se istituito mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata alla Presidente dell'Associazione.
6. L'Assemblea o il Collegio dei Garanti delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessata/o.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. Le prestazioni fornite dalle volontarie e dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Alle volontarie e ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal consiglio direttivo*. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 - Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea delle socie e dei soci;
- b) il consiglio direttivo;
- c) la presidente;
- d) l'organo di controllo, nei casi previsti dalla legge;
- e) Il Collegio dei Garanti, se nominato.

2. Gli organi sociali, l'organo di controllo ed il Collegio dei Garanti hanno la durata di 4 esercizi e le loro componenti e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. Fatta eccezione per l'organo di controllo, le componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. Ad essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.



Art. 11 - Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza delle socie e dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutte le associate e tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socia e ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati possono essere attribuiti più voti, sino ad un massimo di cinque, in proporzione al numero delle loro associate e dei loro associati. La determinazione del numero dei voti agli Enti associati e il criterio della proporzionalità è definito nel regolamento interno.
4. L'Assemblea è presieduta dalla presidente dell'associazione o, in sua assenza, dalla vicepresidente.
5. Le socie e i soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altre socie o altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascuna associata o associato può rappresentare fino ad un massimo di tre associate/i.
6. Non può essere conferita la delega ad un componente del consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto le associate e gli associati che hanno acquisito tale qualifica dal momento della approvazione del consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare le componenti e i componenti del consiglio direttivo scegliendoli tra le proprie associate e i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge, le componenti e i componenti dell'organo di controllo e/o il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità delle componenti e dei componenti del consiglio direttivo ed a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione delle associate e degli associati, garantendo ad esso la più ampia garanzia di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal consiglio direttivo per motivi di urgenza;

- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal consiglio direttivo;
- i) fissare l'ammontare del contributo associativo;
- j) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dalla Presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione della presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) delle associate/i, oppure da almeno un terzo (1/3) delle/i componenti del consiglio direttivo.

3. L'Assemblea è convocata, almeno dieci (10) giorni* prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari, e mediante affissione**, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione. L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo, dell'ora e della data dell'adunanza.

Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno delle associate e degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza delle associate e degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera con la presenza della maggioranza assoluta delle socie e dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro delle socie e dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) delle/dei presenti.

5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) delle socie e dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro delle socie dei soci.

6. L'Assemblea può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento delle socie e dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle intervenute e degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge una segretaria la quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente alla Presidente.

8. Le/i componenti del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

9. Le associate e gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione, devono astenersi dalle relative deliberazioni.

10. I voti sono palesi tranne che riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.

11. È possibile prevedere il voto per corrispondenza o in via elettronica a condizione che sia consentito di accertare l'identità e la legittimazione delle votanti e dei votanti.

12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutte le socie e di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee delle socie e dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutte le socie e per tutti i soci.

Art. 15 - consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito alle amministrate/trici/tori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutarî nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

3. Il consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 ad un massimo di 10 componenti, eletti dall'Assemblea tra le associate/i*. Il consiglio direttivo elegge tra le sue/i suoi componenti la presidente e la vicepresidente.

4. Non può essere nominata/o consigliere, e se nominata/o decade dal suo ufficio, l'interdetta/o,

l'inabilitata/o, la fallita/o, o chi è stata/o condannata/o ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. Le/i componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 4 esercizi e possono essere rielette/i.

Art. 16 - Competenze del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo ha il compito di:

- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza delle/dei consiglieri;
- c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività*;
- f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
- g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande delle aspirante socie e degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di socie e di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione delle socie e dei soci;
- m) eleggere la/il Presidente e /il Vice Presidente o più Vice Presidenti;
- n) nominare la/il Segretaria/o e la/il Tesoriera/e o la/il Segretaria/o Tesoriera/e che può essere scelta/o anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra le non socie/i non soci;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dalla/dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dalle socie/dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi a sezioni di lavoro le cui coordinatrici/coordinatori possono essere invitate/i a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle Assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, la Direttrice/il Direttore deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad una/o o più componenti del Consiglio stesso;



- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Art. 17 - Funzionamento del consiglio direttivo

1. Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza delle/dei componenti. Esse/i possono essere dichiarate/i decadute/i, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano rese/i assenti ingiustificate/i alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) delle associate/degli associati.

2. Il consiglio direttivo provvede alla sostituzione delle/i componenti decadute/i o dimesse/i attraverso la nomina della prima/ del primo tra le/i non elette/i, e delle/degli eventuali successive/i secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile, la/il presidente convoca Assemblea per la nomina delle nuove/dei nuovi componenti. Le/i componenti così nominate/i scadono con le altre/gli altri componenti.

3. Il consiglio direttivo decade qualora la maggioranza delle sue/dei suoi componenti sia dimissionaria. La/il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina delle nuove/dei nuovi componenti.

4. Il consiglio direttivo è convocato, almeno otto (8) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte delle destinatarie/dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno due (2) giorni prima della data prevista per la riunione.

5. Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione della/del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) delle/dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.

6. Le riunioni del consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutte le consigliere/i e tutte le/i presenti concordano sulla validazione del momento.

7. Alle riunioni possono essere invitate/i a partecipare esperte/i esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

8. Il consiglio direttivo può tenersi per audio e/o video conferenza, a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione delle intervenute e degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.

8. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza delle/dei presenti. In caso di parità prevale il voto della/del presidente.

9. Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dalla/dal



Presidente e dalla segretaria/o all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. La/il presidente è eletta/o a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra le sue/i suoi componenti, dura in carica 4 esercizi e può essere rieletta/o.

2. La/il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terze/i e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzata/o a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da Privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocate/i e procuratrici/tori nelle liti attive e passive riguardanti l'Associazione davanti a qualsiasi Autorità Giudiziaria e Amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'Associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dalla/dal Vice Presidente.

4. Di fronte alle associate e agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma della/del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento della/del Presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. Le/i componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelte/i tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno una/o delle/dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta



amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza delle sue/dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza delle/dei presenti.

5. Le/i componenti dell'organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere alle amministrate/trici/agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritte/i nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di una/un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20- Collegio delle/dei Garanti

1. L'Assemblea può eleggere un Collegio delle/dei Garanti costituito da tre componenti effettive/i e da due supplenti, scelte/i anche tra le non socie/i non soci. Qualora, per qualsiasi causa, vengano a mancare una/o o due componenti, il Collegio, nel corso del mandato, fa ricorso alle/ai supplenti. Le/i componenti così subentrate/i scadono alla scadenza naturale del mandato.

2. Alla prima Assemblea utile si provvede alla nomina delle nuove/dei nuovi supplenti.

3. Qualora vengano a cessare per qualsiasi causa, tutte le/tutti i componenti del Collegio, il Consiglio provvede a convocare l'Assemblea per l'elezione di un nuovo Collegio delle/dei Garanti nel minor tempo possibile e, comunque, non oltre 3 (tre) mesi*.

4. Il Collegio ha il compito di esaminare le controversie tra le associate e gli associati, tra queste/i e l'associazione o i suoi organi, tra membri degli organi e tra gli organi stessi, giudicando sulle medesime in via definitiva, *ex bono et aequo* e senza formalità di procedure.

Art. 21 - Libri sociali

1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro delle associate e degli associati;



- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio direttivo;
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali (se istituiti);
- e) il registro delle volontarie e dei volontari*.

2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.

3. I verbali di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

4. Ogni verbale deve essere firmato dalla/dal presidente e dalla/dal segretaria/o.

Art. 22 - Risorse economiche

1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:

- a) quote associative;
- b) contributi pubblici;
- c) contributi privati;
- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati ad incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi;
- h) entrate derivanti dallo svolgimento di attività di interesse generale nelle modalità previste dall'art. 79, comma 2;
- i) corrispettivi da socie/soci e familiari per lo svolgimento di attività di interesse generale;
- j) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 6 art. 85 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- k) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- l) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 23 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.

2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal consiglio direttivo e deve



essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione delle volontarie e dei volontari

1. Tutte le volontarie e tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurate/i per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore/trice, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore/trice provvederà a devolverlo alla



essere approvato dall'Assemblea entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio.

3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.

4. Nei medesimi termini di cui al comma 2, al superamento delle soglie di legge di cui all'art. 14 del Codice del Terzo Settore, si prevede la predisposizione del bilancio sociale da parte del consiglio direttivo e l'approvazione da parte dell'Assemblea. Il bilancio sociale è redatto secondo le linee guida indicate con decreto dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali.

5. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno.

Art. 24 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 25 - Assicurazione delle volontarie e dei volontari

1. Tutte le volontarie e tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurate/i per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 26 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore/trice, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore/trice provvederà a devolverlo alla



Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 27 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.



Achete Rinaldo
Elvona Ballo

Girotto'va

Adamo R

Amo Am.

Spallone